



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA (Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) Seduta del 24 ottobre 2002

**Oggetto:** schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, concernente fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

*Intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.*

### Esiti istruttori:

- le Regioni hanno formalizzato con un documento il loro avviso contrario al perfezionamento dell'intesa, dal momento che le Amministrazioni centrali hanno ritenuto non accoglibili le proposte emendative da loro considerate irrinunciabili.
- l'ANCI si è espressa positivamente.

Lo schema di decreto in oggetto, trasmesso il 9 settembre 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi:

- propone i limiti di esposizione e i valori di attenzione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, in conformità ai valori indicati nella Raccomandazione n. 1999/519/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
- indica gli obiettivi di qualità;
- dispone che le tecniche di misurazione e rilevamento dei livelli d'esposizione siano demandate all'ANPA;
- prevede che le fasce di rispetto siano individuate sulla base delle comunicazioni della corrente massima nominale degli elettrodotti demandate ai gestori;
- richiama le competenze di Regioni e Province autonome, tenute ad adeguare la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, nonché quelle di Province e Comuni cui competono le funzioni di controllo e vigilanza.

Nella riunione tecnica del 23 settembre 2002, il rappresentante della Regione Piemonte, capofila per materia, ha presentato un documento di osservazioni e proposte



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

modificative (all. 1), nel quale è risultata prioritaria la richiesta di ridurre il valore di attenzione da 10 a 3 micro-Tesla e il valore dell'obiettivo di qualità da 3 a 0,5 micro-Tesla. Il Rappresentante della Regione Lombardia ha aderito alla scelta governativa in ordine ai predetti valori convivendo per il resto le proposte regionali.

Il Rappresentante dell'ANCI ha espresso, in linea di massima, un parere favorevole alla proposta del Governo, riservandosi di presentare eventuali osservazioni. Nel corso del confronto, rilevata la difficoltà di raggiungere una posizione condivisa, si è concordato sulla opportunità di una riflessione sull'argomento in vista di un nuovo incontro.

Nella riunione del 7 ottobre 2002 le Amministrazioni centrali interessate hanno proposto una nuova stesura dello schema di decreto, nella quale risultano recepiti alcuni emendamenti proposti dalle Regioni (agli artt. 5 e 6).

Nel corso dell'incontro, il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha accolto la proposta dell'ANCI (all. 2) di eliminare il 2° comma dell'articolo 4 e ha confermato la non accoglibilità delle proposte regionali relative agli artt. 3, 4 e 7.

A conclusione del confronto le Regioni, pur apprezzando il lavoro svolto dal Ministero dell'ambiente, hanno rilevato la mancanza dei presupposti per il perfezionamento dell'intesa, rimarcando il mancato accoglimento dei valori più bassi proposti per i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché il recepimento solo parziale degli altri emendamenti, formalizzando con un documento (all. 3) tale posizione.

Il Rappresentante dell'ANCI ha espresso il positivo avviso tecnico sulla nuova stesura governativa dello schema di D.P.C.M., con l'eliminazione del 2° comma dell'articolo 4.

Il Rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si è riservato comunque di effettuare una ulteriore riflessione sulle proposte emendative delle Regioni e di proporre una stesura conclusiva dello schema di decreto da portare all'esame della sede politica.

In detta stesura, trasmessa con nota del 16 ottobre 2002, le Amministrazioni centrali, nel confermare i valori di attenzione e l'obiettivo di qualità previsto nella prima stesura, hanno integrato il testo con un nuovo articolo con il quale si demanda al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

l'aggiornamento delle conoscenze in materia di possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Si sottopone alla valutazione della Conferenza unificata per l'espressione dell'intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom left corner of the page.

**REGIONE PIEMONTE**

**Documento di osservazioni delle Regioni agli schemi di DD.P.C.M. recanti "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 50 Hz generati dagli elettrodotti" e "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.**

**Riunione interregionale del 23 settembre 2002 in Roma in preparazione della seduta tecnica di Conferenza Unificata.**

**Premessa**

Con riguardo agli schemi di provvedimenti sopra citati si rappresentano osservazioni e proposte di emendamento di seguito riportate e suddivise per sorgenti a bassa e ad alta frequenza.

**Decreto elettrodotti.**

Relativamente agli elettrodotti e ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione, si sottolinea che il valore di attenzione proposto, pari a 10  $\mu$ T, risulta troppo elevato se formulato nell'ambito di un approccio cautelativo per i seguenti motivi:

- recenti analisi epidemiologiche, posteriori alla pubblicazione del documento ICNIRP del 1998 citato nell'allegato A, mostrano un aumento significativo del rischio di insorgenza di leucemie infantili (Albhom et al. British Journal of Cancer n° 83, 5-2000) per esposizioni maggiori di 0.4  $\mu$ T. Le analisi di questo studio, confermate anche da ulteriori lavori (Greenland, Epidemiology, 11-2000) portano Pietro Comba (Istituto Superiore di Sanità) a proporre un valore di 0.5  $\mu$ T come valore di attenzione per l'esposizione umana a campi magnetici a bassa frequenza (P.Comba, Epidemiologia e Prevenzione, n° 4-2002);

- in aggiunta alle considerazioni fatte al punto precedente si ritiene necessario in un corretto approccio cautelativo fissare livelli di esposizione che risultino non largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti significativi per l'esposizione quali abitazioni, scuole, luoghi di lavoro al fine di non aumentare indiscriminatamente il livello diffuso di esposizione. Tale approccio è in linea con quanto raccomandato dalla guida svedese la quale evidenzia che "dovrebbe essere fatto uno sforzo per contenere i livelli di esposizione entro quelli riscontrabili usualmente ("Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers" - The Swedish National Electrical Safety Board).

Per quanto riguarda la situazione italiana, le numerose campagne di misura effettuate hanno evidenziato che i livelli usuali di esposizione risultano sempre molto al di sotto di 5  $\mu$ T (ANPA, Prima indagine conoscitiva sulle attività delle Agenzie Ambientali: Il controllo dell'inquinamento elettromagnetico, 2000). Tali livelli di esposizione sono stati confermati da un modello di previsione basato su un'indagine campionaria che ha portato alla stima in Italia di 25000 bambini (0-14 anni) con livelli di esposizione a 0.5  $\mu$ T, e di questi circa 3000 oltre 2  $\mu$ T (Polichetti, Atti 31° Congresso AIRP, 2000).

In relazione all'esigenza di minimizzare l'esposizione si osserva, tra l'altro, che il valore proposto come obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T sarebbe di fatto già garantito dall'art. 5 del DPCM 23.04.1992. L'abrogazione di tale provvedimento e l'approvazione del presente non

muterebbero pertanto la situazione né risponderebbero a quel principio di cautela richiamato nella relazione introduttiva ai decreti.

Si evidenzia, inoltre, che studi accreditati confermano un rischio relativo pari a 2 per un'esposizione giornaliera di 0.4 microTesla (OMS).

Sulla base di tali argomenti, dunque, si ritiene che il valore di attenzione di 10  $\mu$ T, attualmente non raggiungibile in situazione di normale esposizione, debba essere notevolmente abbassato. Si propone a tale proposito di considerare 3  $\mu$ T come valore di attenzione e 0,5  $\mu$ T come obiettivo di qualità.

Per quanto attiene ancora alle fasce di rispetto occorre individuare in modo univoco i parametri da utilizzare nella determinazione delle fasce stesse. In particolare poi la definizione delle fasce non andrà effettuata dal gestore (potrebbe essere demandato alle regioni e/o al sistema agenziale la metodologia di calcolo per la loro determinazione)

In ultimo, ancorché previsto nello schema, pare opportuno specificare, per ragioni di completezza e chiarezza espositiva, che le Province ed i Comuni nell'esercizio delle funzioni di controllo si avvalgono delle ARPA come stabilito all'art.14 della Legge 36/2001.

#### **Decreto radiofrequenze.**

Per quanto attiene invece alle radiofrequenze, l'art. 3 sui limiti di esposizione e sui valori di attenzione, al comma 2 prevede che il valore di attenzione si applichi "all'interno di edifici ...".

Innanzitutto occorre precisare se per "interno" si intenda lo spazio abitativo delimitato dai muri perimetrali dell'edificio che fungono da schermo o anche dagli spazi abitativi esterni di diretta pertinenza e poi corre l'obbligo di ricordare che non è propriamente quello che recitava il DM 381/98, per il quale non esisteva tale fattore limitante.

Si aggiunga ancora che più SRB posizionate in una unica postazione, in vicinanza di un parco giochi per bimbi, possono arrivare anche a valori attorno ai 20 V/m, mentre i 6 V/m varrebbero solo "all'interno di edifici" escludendo pertanto i luoghi intensamente frequentati anche con presenza di popolazione infantile.

Sugli obiettivi di qualità di cui all'art.4, , a parte un dubbio sulla effettiva coerenza di tali valori (sono da fare rispettare sempre, o sono un punto d'arrivo?), il decreto dovrebbe definire con chiarezza quali sono o come si definiscono le "aree intensamente frequentate" per non lasciare margini di incertezza e occasioni di contenzioso .

A maggior ragione non si ritiene coerente con la legge quadro che gli obiettivi di qualità possano coincidere con i valori di attenzione in mancanza della tipologia precisa dell'oggetto delle misure di tutela.

Per ragioni di uniformità occorre, anche qui, inserire la funzione di controllo in capo alle Province ed ai Comuni i quali si avvalgono delle ARPA come stabilito all'art.14 della Legge 36/2001.

## TUTTO CIO' PREMESSO .

### Le Regioni

**prendono atto** degli schemi di provvedimenti attuativi, di cui all'art.4 comma 2 della legge 36/2001, deliberati dal Comitato interministeriale ai sensi dell'art.6 della citata legge, che riportano in forma articolata e organica, per l'intervallo di frequenza da 0 Hz a 300 GHz, la disciplina tecnica di riferimento per la predisposizione delle misure di tutela della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici, anche con riguardo all'assunzione del principio di cautela affermato nella relazione introduttiva;

**rilevano in premessa** elementi di disarmonia tra i due schemi di provvedimenti con riguardo ai campi di applicazione, al richiamo delle competenze e alla necessità di raccordo con le discipline regionali e con gli strumenti attuativi e gli accordi di programma da queste generate, alle tipologie degli oggetti destinatari delle misure di tutela;

**osservano** che, contrariamente a quanto affermato nella relazione di accompagnamento agli schemi di cui trattasi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche è possibile uscire dall'arbitrarietà definendo, per l'esposizione alla frequenza di 50Hz, criteri prudenziali e oggettivamente cautelativi con riguardo agli effetti a lungo termine e pertanto alla fissazione di valori di attenzione e obiettivi di qualità più bassi di quelli indicati nel provvedimento riguardante gli elettrodotti, il quale tra l'altro sembra riallinearsi ai contenuti del DPCM 23/04/92;

**sottolineano** come il provvedimento sulle radiofrequenze non individui priorità particolari e tipologie precise di luoghi e soggetti da sottoporre a misure di tutela, restringendo ovvero delimitando le situazioni di cui al decreto ~~inter~~ministeriale 381 e conferendo margini di incertezza e genericità in ordine alle aree dove vanno perseguiti gli obiettivi di qualità;

**richiamano** i pronunciamenti costituzionali per i quali la tutela dell'ambiente non sembra configurabile come competenza statale rigorosamente circoscritta ma investe e si intreccia con altre competenze e interessi diffusi;

**formulano**, al fine di rendere coerenti i contenuti della disciplina tecnica con i principi di precauzione e di cautela introdotti dalla legge 36/2001 e richiamati nella relazione introduttiva ai provvedimenti di cui trattasi, **le proposte di modifica di cui agli allegati n.1 e n.2 per favorire l'affermazione dei principi sopra citati.**

## ALLEGATO N.1

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA BOZZA DPCM RELATIVO ALLA "FISSAZIONE DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE, DEI VALORI DI ATTENZIONE E DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI ALLA FREQUENZA DI RETE (50 Hz) GENERATI DAGLI ELETTRODOTTI"

### Articolo 3. (Limiti di esposizione, valori di attenzione)

Al comma 2 sostituire le parole "10  $\mu$ T" con le parole "3  $\mu$ T".

Al comma 2 eliminare le parole "da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore".

Al comma 3 sopprimere le parole "nelle normali condizioni di esercizio"

In fondo all'articolo 3 aggiungere un comma 4 "Per normali condizioni di esercizio si intendono quelle corrispondenti ad un carico dell'elettrodotto pari alla metà della portata in corrente in servizio nominale come definita dalle norme CEI 11-60, ad eccezione degli elettrodotti destinati alla trasmissione di energia da centrali di produzione per i quali le normali condizioni di esercizio si riferiscono al cento% della portata in corrente suddetta."

### Articolo 4. (Obiettivi di qualità)

Al primo comma sostituire le parole "3  $\mu$ T" con le parole "0.5  $\mu$ T".

Alla fine del comma 1 eliminare le parole "da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore"

In fondo al secondo comma dopo la parola "risanamento" sostituire il resto del comma con le parole "di cui di all'articolo 9 della legge 36/2001".

### Articolo 5. (Tecniche di misura .....)

Al secondo comma sostituire la parola "rilevazione" con la parola "determinazione".

Al secondo comma sostituire la parola "l'ANPA" con le parole "il sistema agenziale ANPA - ARPA".

**Articolo 6. (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti)**

Al comma 1 sostituire le parole "corrente massima nominale delle'elettrodotto" con le parole" portata in corrente in servizio nominale di cui alla norma CEI 11-60".

Al comma 1 dopo la parola "comunicare" aggiungere le parole "i dati per".

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma 2:

**"2. Per la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, il sistema agenziale ANPA - ARPA determinerà le relative procedure"**

**Articolo 7. (Competenze delle Regioni, delle province e dei comuni)**

In fondo al comma 1 dopo le parole"....n.36 del 2001" aggiungere le parole "con particolare riguardo agli obiettivi di qualità regionali e ai relativi criteri localizzativi. Sulla base di tali competenze le regioni possono stipulare per le nuove realizzazioni accordi con i gestori ovvero con i proprietari degli elettrodotti finalizzati al perseguimento di obiettivi di qualità più cautelativi".

Al comma 3 dopo le parole "presente decreto" inserire le parole "avvalendosi delle Agenzie regionali per la protezione ambientale" ...



## Documento ANCI

**Osservazioni allo schema di DPCM concernente la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"**

In relazione al decreto in oggetto, l'ANCI condivide il limiti di esposizione ed il valore di attenzione, al quale è stato applicato un fattore di riduzione pari a 10 a scopo cautelativo, proposti dal Ministero dell'Ambiente, poichè basati sugli studi della più accreditata organizzazione scientifica internazionale (ICNIRP), supportati dal Ministero della Salute con parere del Consiglio Superiore di Sanità ed in linea con quelli della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, n.519.

Nel ritenere obiettivo prioritario il risanamento dei siti esistenti, l'impostazione del comma 2 dell'art. 4 non chiarisce quando devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità per gli elettrodotti in essere, anzi lascia arbitrarietà ai piani di risanamento. Si ritiene, pertanto, necessario riformulare il citato comma 2, al fine di inserirvi il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 9, della legge quadro 22/02/2001, n. 36.



ASSESSORATO AMBIENTE - AGRICOLTURA E QUALITA' -  
CACCIA E PESCA - ENERGIA - RISORSE IDRICHE -  
PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PARCHI

Roma, li 7 ottobre 2002

**Oggetto:** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 50 Hz generati dagli elettrodotti" e "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz." (*Seduta tecnica di Conferenza Unificata del 7 ottobre 2002 in Roma.*)

*(Dichiarazione a verbale)*

### **Le Regioni**

Nell'apprezzare lo sforzo dei Ministeri concertanti nel dibattito scaturito dal confronto in sede tecnica di Conferenza Unificata in ordine agli schemi di provvedimenti attuativi della legge 36/2001 e nella consapevolezza che l'applicazione della disciplina tecnica di cui trattasi non può non produrre sia effetti ambientali e sanitari sia effetti combinati di natura socio-economica rilevanti per il sistema dei servizi a rete connessi con il mercato elettrico e con quello delle telecomunicazioni non possono non osservare che:

1. relativamente allo schema di DPCM sugli elettrodotti non sono stati accolti gli emendamenti proposti dalle Regioni, anche con riguardo alla esigenza di razionalizzare aspetti procedurali del controllo ambientale, e di conferire maggior chiarezza alle modalità di applicazione, né è stata accolta la richiesta di procedere alla valutazione delle più recenti osservazioni scientifiche (come già documentato dalle Regioni) le quali potrebbero corroborare l'ipotesi del ricorso a "soglie di rispetto" ragionevolmente più cautelative e più vicine agli attuali orientamenti di istituti di ricerca e organizzazioni sanitarie di livello internazionale (tra l'altro in linea con la circolare del 3 agosto 1999 del Ministero per l'Ambiente);
2. relativamente allo schema di DPCM sulle radiofrequenze corre l'obbligo di osservare che, nonostante l'accoglimento di due emendamenti, permane l'assenza di un richiamo al ruolo programmatico e di pianificazione

regionale che non sia diverso da un tanto diligente quanto privo di efficacia richiamo alla norma nazionale.

Elemento comune ai due decreti è il mancato riconoscimento di dignità di ruolo alle Regioni, e un sostanziale rinvio delle competenze regionali ad elemento puramente sussidiario.

In ultimo, emerge dalle proposte ministeriali e dal confronto avvenuto con le Regioni e con alcuni rappresentanti delle agenzie regionali, la sensazione di una scarsa attenzione alle competenze tecniche e ai compiti istituzionali del sistema agenziale ANPA-ARPA.

In tale contesto, dopo un leale e intenso confronto, non si ritiene, a parere delle Regioni presenti, che sussistano le condizioni per conseguire l'intesa richiamata all'art. 4, c.2, della legge 36/2001.

GMP/im